

Legge Regionale 4 Febbraio 1980, n° 6

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Norme in materia di usi civici
Oggetto	Funzioni trasferite alla Regione - Usi civici - Disciplina
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 03 del 16/02/80
Catalogazione	08.Demanio e patrimonio, beni di uso civico
Abrogazioni	Abrogata intera legge dalla legge n. 14/2002 art. 17

Art. 1

Le funzioni in materia di usi civici, trasferite con D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 alla Regione Molise, sono esercitate in base alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentita la competente Commissione Consiliare, emette i provvedimenti riguardanti l'accertamento, la valutazione ed affrancazione degli usi civici, lo scioglimento di promiscuita', la legittimazione e reintegra delle occupazioni, l'utilizzazione, la vendita od il cambio di destinazione dei terreni d'uso civico.

Limitatamente agli atti riguardanti il razionale impiego, la vendita o il cambio di destinazione dei terreni d'uso civico, deve essere precedentemente udito il parere della Commissione consultiva regionale per gli usi civici di cui al successivo art. 4.

Spettano, inoltre, alla Giunta Regionale la nomina di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni di cui al 1° comma del presente articolo e la determinazione delle loro competenze.

Art. 3

L'Assessore Regionale all'Agricoltura e alle Foreste esercita le funzioni istruttorie riguardanti:

- la formazione dei progetti di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- la formazione dei piani di massima per la destinazione dei terreni d'uso civico, ai sensi degli artt. 11 della legge n. 1766/1927 e 34, 35 e 36 del relativo regolamento;
- la formazione ed attuazione dei piani di ripartizione dei terreni di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 11 della legge n. 1766/1927, ai sensi degli artt. 13, 19, 20 e 21 della citata legge n. 1766/1927 e degli artt.47 e seguenti del relativo regolamento.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura e alle Foreste cura, inoltre:

- l'istruttoria delle richieste di legittimazione presentate ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927;
- l'istruttoria delle istanze intese ad ottenere l'autorizzazione ad alienare od a mutare la destinazione dei terreni d'uso civico, a norma degli artt.12 della legge 1766/1927 e n. 39 del relativo regolamento;
- l'esame dei regolamenti d'uso civico predisposti dai comuni e dalle Associazioni agrarie per il razionale sfruttamento dei terreni di cui al punto a) del 1° comma dell'art. 11 della legge n. 1766/1927.

Art. 4

E' istituita, presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, la Commissione Consultiva Regionale per gli usi civici.

La predetta Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, e' composta:

- dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- da tre esperti in materia amministrativa, designati dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;
- da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso;
- da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Isernia;
- dal Responsabile del Settore dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste cui e' affidata la materia degli usi civici;
- da un rappresentante della Comunita' Montana o del Comune non montano nei cui territori ricadono i terreni oggetto del parere.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario, avente qualifica non inferiore a Consigliere, designato dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Le adunanze sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti la Commissione.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.

Ai componenti la Commissione, con esclusione di quelli che siano dipendenti regionali, e' corrisposto un gettone di presenza secondo le modalita' previste dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i dipendenti regionali compreso il segretario, si applica il disposto dell'art. 78 della legge regionale 31 agosto 1974, nn. 11 e 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Il parere della Commissione Regionale Consultiva per gli usi civici e' obbligatorio nei casi previsti al secondo comma del precedente art.2 e facoltativo in ogni altro caso.

Esso deve essere reso entro 60 giorni, decorrenti dalla data delle richieste.

Ove tale termine sia decorso senza che la Commissione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.

Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.